



# Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione

## Atto del Governo 275

### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	275	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione	
Norma di delega:	Articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114	
Numero di articoli:	3	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	22/02/16	22/02/16
annuncio:	23/02/16	22/02/16
assegnazione:	23/02/16	19/02/16
termine per l'espressione del parere:	30/02/16	30/03/16
Commissione competente :	10 <sup>a</sup> Industria, commercio e turismo	X Attività Produttive
Rilievi di altre Commissioni :	1 <sup>a</sup> Affari Costituzionali	XIV Unione Europea
	2 <sup>a</sup> Giustizia	V Bilancio
	5 <sup>a</sup> Bilancio	
	14 <sup>a</sup> Politiche dell'Unione europea	

### Contenuto

Con il presente **schema di decreto legislativo** ([A.G. 275](#)) si provvede a recepire la [Direttiva 2014/35/UE](#) (concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione) in virtù della delega sancita all'articolo 1, commi 1 e 3, e allegato B della [legge 9 luglio 2015, n. 114](#) (Legge di delegazione europea 2014), e secondo i criteri generali contenuti negli articoli 31 e 32 della [legge n. 234 del 2012](#) (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

L'**articolo 1 della legge di delegazione europea 2014** ha delegato il Governo ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti negli articoli 31 e 32 della [legge n. 234/2012](#), i decreti legislativi per l'attuazione di una serie di direttive contenute nell'allegato A e nell'allegato B della legge stessa, disponendo che gli schemi dei decreti legislativi attuativi delle direttive nell'**allegato B**, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri legislativamente previsti, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il **parere dei competenti organi parlamentari**.

Si segnala che la [Direttiva 2014/35/UE](#) fa parte di un **pacchetto di provvedimenti** adottati a livello europeo per **adeguare la legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia**

**di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti**, costituito dalla Decisione n. 768/2008/UE e dal [Regolamento \(CE\) n. 765/2008](#), sull'accreditamento degli "organismi di valutazione della conformità" e vigilanza del mercato.

In particolare, il [Regolamento \(CE\) n. 765/2008 del Parlamento europeo](#) e del Consiglio, del 9 luglio 2008, contiene norme generali sull'accreditamento e sull'attività degli "organismi di valutazione della conformità" - cioè degli organismi che svolgono attività di valutazione della conformità del prodotto, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni -, nonché norme sulla vigilanza del mercato dei prodotti per garantire che essi soddisfino requisiti che offrano un grado elevato di protezione di interessi pubblici, come la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica e contiene altresì un quadro per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi, stabilendo i principi generali della marcatura CE, la quale è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni della normativa in materia. La Decisione 768/2008/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione.

Il "pacchetto" di adeguamento al nuovo quadro europeo sulla commercializzazione dei prodotti riguarda:

- la messa a disposizione sul mercato e il controllo degli **esplosivi per uso civile** (gli articoli pirotecnici), [Direttiva 2014/28/UE](#);
- la messa a disposizione sul mercato di **recipienti semplici a pressione**, [Direttiva 2014/29/UE](#);
- la **compatibilità elettromagnetica**, [Direttiva 2014/30/UE](#);
- gli **strumenti per pesare a funzionamento non automatico**, [Direttiva 2014/31/UE](#)
- gli **strumenti di misura**, [Direttiva 2014/32/UE](#) come modificata dalla [Direttiva 2015/13/UE](#);
- i **sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva**, [Direttiva 2014/34/UE](#).

La *ratio* dichiarata è quella di aumentare la sicurezza dei prodotti sopra indicati, soggetti ad una forte concorrenza internazionale e quindi passibili di trarre beneficio dalla semplificazione legislativa e dalla garanzia di condizioni di concorrenza eque mediante un'efficace vigilanza del mercato, soprattutto in relazione alle merci provenienti da paesi terzi.

La direttiva oggetto di recepimento **abroga la precedente [Direttiva 2006/95/UE](#)**, anche al fine di adeguare la normativa in vigore al cd. *pacchetto merci* adottato nel 2008 e sopra ricordato. Analogamente, l'**articolo 19** dello schema di decreto propone l'abrogazione della vigente normativa nazionale (la [legge 18 ottobre 1977, n. 791](#); il [decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626](#); il [decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 277](#)).

Lo schema di decreto legislativo consta di **21 articoli** e di **tre allegati**.

L'**articolo 1** definisce l'ambito di applicazione, fissando quindi i limiti di tensione e stabilendo che il materiale elettrico posto sul mercato debba soddisfare requisiti che offrano un livello elevato di protezione di sicurezza. Lo stesso articolo richiama l'Allegato I recante i principali elementi degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico.

L'**articolo 2** reca le definizioni, sostituendo la «commercializzazione» con la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione e precisando quelle di «fabbricante», «rappresentante autorizzato», «importatore», «distributore», «operatori economici», «specificazione tecnica», «norma armonizzata», «accreditamento» (ed «organismo nazionale di accreditamento»), «valutazione della conformità» (ed «organismo di valutazione della conformità»), «richiamo» e «ritiro» di un prodotto, nonché «normativa di armonizzazione dell'Unione» e «marcatura CE».

L'**articolo 3** dispone in ordine agli obblighi dei fabbricanti (responsabilità, tenuta di documentazione, procedure di produzione, garanzie informative e di identificazione, istruzioni per l'uso, obbligo di correzione o ritiro in caso di malfunzionamento, obbligo di collaborazione con le autorità) che garantiscono, tra l'altro, che il materiale elettrico sia progettato e fabbricato conformemente agli obiettivi di sicurezza di cui all'articolo 1 e all'allegato I. I fabbricanti possono inoltre nominare con mandato scritto propri rappresentanti ai sensi dell'**articolo 4**, per una serie di adempimenti.

Gli **articoli 5 e 6** recano gli obblighi posti in capo, posti in capo, rispettivamente, agli importatori (obbligo di immissione sul mercato dei soli apparecchi conformi; garanzia e controllo del corretto adempimento degli obblighi del fabbricante, con possibilità di misure correttive; obbligo di conservazione decennale del certificato di conformità; obbligo di collaborazione con le autorità) ed ai distributori (obbligo di diligenza; verifica della marcatura CE, della documentazione, delle istruzioni e informazioni; obbligo di immagazzinamento e trasporto diligente; garanzia e controllo del corretto adempimento degli obblighi del fabbricante, con possibilità di misure correttive; obbligo di collaborazione con le autorità); essi possono inoltre essere soggetti ai medesimi obblighi dei fabbricanti nei casi previsti dall'**articolo 7**. L'**articolo 8** individua gli ulteriori obblighi da rispettare ai fini dell'identificazione degli operatori economici.

Tutti i summenzionati operatori economici che fanno parte della catena di fornitura e distribuzione sono obbligati ad adottare le misure necessarie a garantire che sul mercato sia disponibile esclusivamente

materiale elettrico conforme alla normativa, così come lo deve essere anche il materiale elettrico che entra nel mercato dell'Unione proveniente da paesi terzi.

Ai sensi dell'**articolo 9** si deve presumere che gli apparecchi e i sistemi fabbricati secondo le norme armonizzate siano conformi ai requisiti di sicurezza prescritti.

Gli **articoli 10 e 11** recano similmente norme sulla presunzione di conformità, rispettivamente, sulla base di norme internazionali (in particolare, quelle elaborate dalla *International Electrotechnical Commission* - IEC) e sulla base di norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato il materiale, quando viene garantito un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto sul territorio italiano.

L'**articolo 12, comma 1**, dispone in ordine alla marcatura CE, richiamando i principi generali enunciati in materia dal [regolamento \(CE\) n. 765 del 2008](#). I **commi 2 e 3** richiamano i principi generali applicabili alla dichiarazione di conformità: tale dichiarazione attesta il rispetto degli obiettivi di sicurezza, è continuamente aggiornata, tradotta in lingua italiana ed è unica, anche nei casi in cui al prodotto si applichino più atti dell'Unione europea che prescrivono una dichiarazione di conformità. Con la dichiarazione di conformità, i cui elementi costitutivi sono fissati dall'Allegato III, modulo A, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto ai requisiti stabiliti dal presente decreto. Con riferimento alla marcatura CE, l'**articolo 13** stabilisce che deve essere apposta prima dell'immissione sul mercato, deve essere visibile, leggibile ed indelebile.

L'**articolo 14** dispone in ordine alla vigilanza del mercato e al controllo dei prodotti provenienti da paesi terzi, richiamando le disposizioni dettate in materia dal citato [regolamento \(CE\) n. 765 del 2008](#).

Il Ministero dello sviluppo economico è individuato quale autorità di vigilanza. Esso si avvale anche delle autorità competenti per il controllo generale di sicurezza sui prodotti, previa intesa dei competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e delle altre amministrazioni nell'ambito delle rispettive competenze. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del [regolamento \(CE\) n. 765/2008](#).

Gli **articoli da 15 a 18** regolano le procedure da seguire quando emerge che taluni prodotti presentino rischi, prevedendo, tra l'altro, **misure di salvaguardia** da intraprendere secondo un'apposita cadenza, successiva all'omissione ad adempiere dell'operatore economico (misure provvisorie per proibire o limitare la messa sul mercato, o per il ritiro o richiamo; nel caso di impianto fisso le misure cautelari includono il fermo amministrativo; obblighi informativi a livello UE, con procedura di silenzio assenso dopo tre mesi di mancate obiezioni, ovvero procedura di consultazione all'esito della quale vi è la definitività o la revoca della misura; oneri a carico dei privati); sui casi di non conformità formale, invece, le misure discendono solo dall'inadempimento dell'invito a provvedere, rivolto al privato.

Sono inoltre previste procedure speciali per il materiale elettrico che, pur avendo ricevuto attestazione di conformità, sia ritenuto rischioso all'esito delle valutazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 15. La procedura di salvaguardia dell'Unione opera qualora le misure adottate da uno Stato membro, in presenza di rischi, siano ritenute non sufficienti ovvero contrarie alla legislazione applicabile.

L'**articolo 19** dello schema di decreto propone, come sopra ricordato, l'abrogazione della vigente normativa nazionale; l'**articolo 20** contiene disposizioni transitorie e finali e l'**articolo 21** la clausola di invarianza finanziaria.

## Relazioni e pareri allegati

Lo schema di Decreto legislativo in esame è corredato da una Relazione illustrativa, che illustra il quadro generale della nuova [Direttiva 2014/35/UE](#), le opzioni prescelte dal legislatore nazionale rispetto alle norme facoltizzanti della Direttiva stessa, la fonte normativa e tecnica utilizzata nel recepimento della direttiva, la struttura dello schema di D.Lgs., nonché una tabella di concordanza tra ciascun articolo della 2014/35/UE, la relativa norma di recepimento dello schema di D.Lgs. in esame ed eventuali annotazioni circa l'allineamento o meno della legislazione vigente con la nuova disciplina UE.

Lo schema è altresì corredato da una Relazione tecnico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge di contabilità nazionale, Legge n. 196/2009 e dall'Analisi tecnico normativa (A.T.N.) ai sensi dell'Allegato "A" alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008. Lo schema è altresì corredato dell'Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R) ai sensi dell'Allegato "A" alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013.

## Conformità con la norma di delega

Con riferimento ai termini per l'attuazione della delega si segnala che l'[articolo 31 della legge n. 234/2012](#) - nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2014 (15 agosto 2015) - in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento di direttive, disponeva che il termine per l'adozione dei decreti legislativi attuativi fosse entro i 2 mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive stesse. Tale termine, in virtù della novella apportata all'articolo 31 dalla legge europea 2014 ([Legge n. 115/2015](#)) è stato poi portato a quattro mesi. Posto dunque che il termine di recepimento della [Direttiva 2014/30/UE](#) è il 16 aprile 2016 - ai sensi dell'[articolo 31 della legge n. 234/2012](#), nella sua formulazione vigente al momento dell'entrata in vigore

della norma di delega in esame (15 agosto 2015) - il termine di scadenza per l'esercizio della delega è il 19 febbraio 2016. Lo schema di D.Lgs. in esame è stato trasmesso il 19 febbraio 2016.

L'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 dispone tuttavia che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare ovvero i diversi termini previsti per il parere delle commissioni competenti per i profili finanziari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei previsti termini di delega o successivamente (cosa che si è in concreto verificata nel caso di specie), questi ultimi termini sono prorogati di tre mesi. Il comma 3 dell'articolo 31 dispone inoltre che decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto legislativo è volto a recepire disposizioni europee di armonizzazione con riferimento alla messa in commercio di materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro determinati limiti di tensione. Oltre a profili quali la tutela della sicurezza (art. 117 comma 1, lettera h) la materia è ascrivibile fondamentalmente alla tutela della concorrenza (art. 117, comma 1, lettera e), di competenza esclusiva dello Stato.

## Compatibilità comunitaria

Lo schema di decreto legislativo recepisce pressochè testualmente il contenuto della direttiva. Alcune disposizioni della direttiva non richiedono recepimento.



## Incidenza sull'ordinamento giuridico

Lo schema di decreto legislativo sostituisce la precedente normativa nazionale vigente sulla materia. L'articolo 19 dello schema procede pertanto ad abrogare la [legge 18 ottobre 1977, n. 791](#) e i due decreti legislativi che l'avevano successivamente modificata ([decreto legislativo n. 626/1996](#) e [decreto legislativo 277/1997](#)).

**Senato: Dossier n. 304**

**Camera: Atti del Governo n. 276**

**8 marzo 2016**

Senato	Servizio Studi	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-9574	 CD_attProd

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AP0047